

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
I.R.I.S.
BIELLA - REGIONE PIEMONTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 12/07/2023 n. 34

OGGETTO:PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025.
SECONDA INTEGRAZIONE SEZIONE 2.3. RISCHI CORRUTTIVI E
TRASPARENZA

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di Luglio alle ore 18:55, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono intervenuti al punto in oggetto:

In videoconferenza

		Presente	Assente
1	ROMANO MARCO	Presidente	X
2	ACQUADRO PIER GIUSEPPE	Consigliere	X
3	BIOLLINO MARIELLA	Consigliere	X
4	NASSO LUISA	Consigliere	X
5	BERTOLINI MONICA	Consigliere	X
		Totale	3 2

L' Avv. Marco Romano, nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto fra gli altri all'ordine del giorno e di cui alla seguente proposta di deliberazione.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Serena Bolici, incaricato della redazione del verbale.

Partecipa altresì il Direttore Dott.ssa Patrizia Marcacci.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 del 26.01.2023 con la quale è stato approvato il “Piano integrato di attività e di organizzazione 2023-2025”.

PRECISATO, per quanto riguarda gli adempimenti in materia di anticorruzione, che:

- ai sensi di previsto dal PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n.7 del 17.01.2023, al paragrafo 10, punto 10.1.2, che prevede che “ ... *gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo. Ciò può avvenire solo se nell’anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione*”;
- il Consorzio ha approvato, con deliberazione di CDA n. 20 del 28/04/2022, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, poi assorbito nel PIAO 2022-2024;
- • è stato ritenuto opportuno confermare il sistema anticorruzione vigente, il cui contenuto è riportato, a cura del Segretario consortile, Responsabile della prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, nella Sottosezione n.2.3 rischi corruttivi e trasparenza, per le annualità 2023-2024, in quanto non si sono verificate le condizioni ostative a tale operazione, previste dal PNA 2022.

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 31 del 28.06.2023 è stata apportata un’integrazione alla predetta sezione con la tabella obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs.33/2013 - allegato alla sezione 2.3. Rischi corruttivi trasparenza – PIAO 2023 - 2025, anche in relazione alle modifiche apportate dall'allegato 9 al PNA 2022.

ATTESO tuttavia che in seguito al recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela dei soggetti che segnalano condotte illecite, irregolari, comportamenti impropri, atti od omissioni, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, il cosiddetto “Whistleblowing” , è stato emanato il Dlgs.24 del 10.03.2023, le cui indicazioni devono essere recepite nel sistema vigente.

RITENUTO pertanto di integrare la Sezione 2.3.Rischi corruttivi e trasparenza con la nuova disciplina in materia di “Whistleblowing” di cui all’allegato alla presente, predisposto a cura del Segretario consortile, che sostituisce la precedente.

ACQUISITI i PARERI dei responsabili competente.

VISTO:

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

- lo Statuto dell'ente.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/00, inseriti nel presente atto.

Con voti unanimi favorevoli e palesi.

DELIBERA

1. Di integrare la sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025, mediante sostituzione della precedente disciplina in materia di whistleblowing, con la disciplina di cui all'allegato alla presente deliberazione “ **Le misure di contrasto generali. - Tutela dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo.“Whistleblowing”** “.
2. Di dichiarare a seguito di successiva e separata votazione favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Avv. Marco Romano

(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Serena Bolici

(sottoscritto digitalmente)

Le misure di contrasto generali. - Tutela dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo c.d. “Whistleblowing” .

In applicazione delle Linee guida approvate da ANAC con delibera n. 469 del 9 giugno 2021, è stata disciplinata la procedura di ricezione e di gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001.

In seguito al recepimento della direttiva comunitaria in materia, è stato emanato il Dlgs.24 del 10.03.2023, le cui indicazioni vengono adesso recepite nel sistema vigente, come di seguito disciplinato.

L'istituto dello whistleblowing, con la conseguente tutela, si applica, purché siano presenti i seguenti elementi:

- il segnalante è un dipendente pubblico del Consorzio, o un soggetto di cui al comma 3 dell'art.3 del Dlgs.24/23;
- la segnalazione ha ad oggetto condotte illecite, irregolari, comportamenti impropri di un pubblico dipendente, riferiti all'amministrazione della quale presta servizio, che ledono l'interesse pubblico e dell'integrità della pubblica amministrazione;
- i fatti segnalati sono conosciuti in ragione del proprio rapporto di lavoro, nell'accezione dei cui al comma 4 dell'art. 3 del Dlgs. sopra citato;
- la segnalazione è effettuata al fine della salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, e non dell'interesse personale del segnalante;
- deve essere resa in modo spontaneo: se il segnalante viene convocato dal RPCT, dall'ANAC oppure dall'Autorità giudiziaria non è un whistleblower;
- non può essere anonima, in quanto non sarebbe verificabile la qualificazione soggettiva del segnalante;
- la segnalazione, perché possa essere avviata l'istruttoria, deve essere circostanziata e devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la segnalazione deve contenere le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

-la segnalazione è inoltrata al RPCT dell'Ente, coincidente con il Segretario consortile, tramite la procedura sotto descritta. Qualora una segnalazione fosse inviata al Direttore o ad un funzionario dell'ente, quest'ultimi avranno cura di trasmetterla entro 7 giorni al RPCT affinché possa operare il regime di tutela previsto.

Date le modeste dimensioni della dotazione organica dell'Ente, e nelle more della valutazione sull'opportunità di dotarsi di una procedura informatica, si stabilisce che la gestione delle segnalazioni avviene con le seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata, o non, ai seguenti indirizzi:

- iris@pec.ptbiellese.it
- rpctconsorzioiris@consorzioiris.net
- con consegna a mano al RPCT.

Nel caso di segnalazioni effettuate mediante posta elettronica certificata, o non, la documentazione è protocollata e archiviata con modalità riservata in un fascicolo elettronico.

Nel caso di segnalazioni effettuate mediante consegna a mano al RPCT, la documentazione è protocollata con modalità riservata, e conservata in un armadio chiuso.

La segnalazione, e la documentazione ad essa allegata, è sottratta all'accesso procedimentale di cui alla L. 241/90 nonché all'accesso civico generalizzato. Possono essere allegati alla segnalazione documenti che possono fornire elementi di fondatezza alla segnalazione stessa. Sono escluse le segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le notizie prive di fondamento, le "voci di corridoio".

Le segnalazioni anonime, o quelle pervenute dai soggetti diversi da quelli indicati, e non gestibili in regime di whistleblowing, potranno comunque essere valutate e gestite come segnalazioni ordinarie.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT ne verifica l'ammissibilità.

L'esame preliminare della segnalazione deve essere effettuato entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della segnalazione. L'esame di ammissibilità è una valutazione preliminare della segnalazione, intesa a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele di cui al presente sistema.

Il RPCT in questa fase preliminare può chiedere al segnalante elementi integrativi, ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata.

In caso di manifesta infondatezza il RPCT procede alla archiviazione con adeguata motivazione. Nel caso in cui si ravvisino elementi di fondatezza, il RPCT avvia l'istruttoria. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 90 giorni lavorativi che decorrono dalla data di avvio della stessa.

Nel corso dell'istruttoria il RPCT dovrà tenere traccia dell'attività svolta e, ove possibile, dovrà informare il segnalante tramite piattaforma, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, con riferimento ai principali passaggi della medesima.

Il RPCT dà comunicazione al whistleblower dell'esito dell'istruttoria, entro 7 giorni dalla conclusione.

Il RPCT è tenuto inoltre a comunicare al segnalante che la segnalazione potrebbe essere oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria, alla quale su richiesta, sarà fornita l'identità del segnalante, nonché nell'ambito del procedimento disciplinare avviato sulla base della segnalazione.

Il RPCT, è il soggetto legittimato per legge a trattare i dati personali del segnalante ed eventualmente a conoscerne l'identità, e i componenti del gruppo di lavoro sono individuati espressamente incaricati del trattamento.

La gestione delle segnalazioni costituisce specifica attività di trattamento dei dati personali che sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il termine di conservazione delle segnalazioni, e della documentazione relativa, è pari all'arco di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito della segnalazione. Nel caso sia instaurato un giudizio tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

L'informativa per il trattamento dati dovrà essere pubblicata in apposita sezione del sito web.

La comunicazione dell'adozione del sistema di gestione delle segnalazioni di whistleblowing è inserita e visibile nel sito istituzionale dell'Ente, nella pagina Amministrazione Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione, e mediante affissione nei luoghi di lavoro.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato, si applicano le disposizioni del Dlgs.24/23.

Le misure di contrasto generali. - Tutela dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo c.d. “Whistleblowing” .

In applicazione delle Linee guida approvate da ANAC con delibera n. 469 del 9 giugno 2021, è stata disciplinata la procedura di ricezione e di gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001.

In seguito al recepimento della direttiva comunitaria in materia, è stato emanato il Dlgs.24 del 10.03.2023, le cui indicazioni vengono adesso recepite nel sistema vigente, come di seguito disciplinato.

L'istituto dello whistleblowing, con la conseguente tutela, si applica, purché siano presenti i seguenti elementi:

- il segnalante è un dipendente pubblico del Consorzio, o un soggetto di cui al comma 3 dell'art.3 del Dlgs.24/23;
- la segnalazione ha ad oggetto condotte illecite, irregolari, comportamenti impropri di un pubblico dipendente, riferiti all'amministrazione della quale presta servizio, che ledono l'interesse pubblico e dell'integrità della pubblica amministrazione;
- i fatti segnalati sono conosciuti in ragione del proprio rapporto di lavoro, nell'accezione dei cui al comma 4 dell'art. 3 del Dlgs. sopra citato;
- la segnalazione è effettuata al fine della salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, e non dell'interesse personale del segnalante;
- deve essere resa in modo spontaneo: se il segnalante viene convocato dal RPCT, dall'ANAC oppure dall'Autorità giudiziaria non è un whistleblower;
- non può essere anonima, in quanto non sarebbe verificabile la qualificazione soggettiva del segnalante;
- la segnalazione, perché possa essere avviata l'istruttoria, deve essere circostanziata e devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la segnalazione deve contenere le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

-la segnalazione è inoltrata al RPCT dell'Ente, coincidente con il Segretario consortile, tramite la procedura sotto descritta. Qualora una segnalazione fosse inviata al Direttore o ad un funzionario dell'ente, quest'ultimi avranno cura di trasmetterla entro 7 giorni al RPCT affinché possa operare il regime di tutela previsto.

Date le modeste dimensioni della dotazione organica dell'Ente, e nelle more della valutazione sull'opportunità di dotarsi di una procedura informatica, si stabilisce che la gestione delle segnalazioni avviene con le seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata, o non, ai seguenti indirizzi:

- iris@pec.ptbiellese.it
- rpctconsorzioiris@consorzioiris.net
- con consegna a mano al RPCT.

Nel caso di segnalazioni effettuate mediante posta elettronica certificata, o non, la documentazione è protocollata e archiviata con modalità riservata in un fascicolo elettronico.

Nel caso di segnalazioni effettuate mediante consegna a mano al RPCT, la documentazione è protocollata con modalità riservata, e conservata in un armadio chiuso.

La segnalazione, e la documentazione ad essa allegata, è sottratta all'accesso procedimentale di cui alla L. 241/90 nonché all'accesso civico generalizzato. Possono essere allegati alla segnalazione documenti che possono fornire elementi di fondatezza alla segnalazione stessa. Sono escluse le segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le notizie prive di fondamento, le "voci di corridoio".

Le segnalazioni anonime, o quelle pervenute dai soggetti diversi da quelli indicati, e non gestibili in regime di whistleblowing, potranno comunque essere valutate e gestite come segnalazioni ordinarie.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT ne verifica l'ammissibilità.

L'esame preliminare della segnalazione deve essere effettuato entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della segnalazione. L'esame di ammissibilità è una valutazione preliminare della segnalazione, intesa a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele di cui al presente sistema.

Il RPCT in questa fase preliminare può chiedere al segnalante elementi integrativi, ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata.

In caso di manifesta infondatezza il RPCT procede alla archiviazione con adeguata motivazione. Nel caso in cui si ravvisino elementi di fondatezza, il RPCT avvia l'istruttoria. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 90 giorni lavorativi che decorrono dalla data di avvio della stessa.

Nel corso dell'istruttoria il RPCT dovrà tenere traccia dell'attività svolta e, ove possibile, dovrà informare il segnalante tramite piattaforma, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, con riferimento ai principali passaggi della medesima.

Il RPCT dà comunicazione al whistleblower dell'esito dell'istruttoria, entro 7 giorni dalla conclusione.

Il RPCT è tenuto inoltre a comunicare al segnalante che la segnalazione potrebbe essere oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria, alla quale su richiesta, sarà fornita l'identità del segnalante, nonché nell'ambito del procedimento disciplinare avviato sulla base della segnalazione.

Il RPCT, è il soggetto legittimato per legge a trattare i dati personali del segnalante ed eventualmente a conoscerne l'identità, e i componenti del gruppo di lavoro sono individuati espressamente incaricati del trattamento.

La gestione delle segnalazioni costituisce specifica attività di trattamento dei dati personali che sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il termine di conservazione delle segnalazioni, e della documentazione relativa, è pari all'arco di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito della segnalazione. Nel caso sia instaurato un giudizio tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

L'informativa per il trattamento dati dovrà essere pubblicata in apposita sezione del sito web.

La comunicazione dell'adozione del sistema di gestione delle segnalazioni di whistleblowing è inserita e visibile nel sito istituzionale dell'Ente, nella pagina Amministrazione Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione, e mediante affissione nei luoghi di lavoro.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato, si applicano le disposizioni del Dlgs.24/23.